

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL  
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI**

[...]

**Art. 23**

**Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità  
indipendenti e delle Province**

[...]

7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge n. 98 del 2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza.

[...]